



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II



Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di Valutazione

Ministero Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM (2013) 822.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Ps. 6/1/3-35 (2017)



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO II - SEGRETERIA DEL CIAE II



infoceattue@governo.it

VIA E-MAIL

OGGETTO: relazione ex art. 6 comma 4 l. 234/2012
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti
penali.
- Codice della proposta: COM(2013)822
- Codice interistituzionale: 2013/04008
- Riferimento DPE: CWP_2013 32

Si trasmette la relazione di cui in oggetto.

II CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

- **Codice della proposta:** COM(2013) 822
- **Codice interistituzionale:** 2013/04008
- **Riferimento DPE:** CWP_2013 32
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

B. Premessa: finalità e contesto

La Direttiva proposta è finalizzata a stabilire norme minime comuni relative ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimento ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI ("procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo"). In attuazione del programma di Stoccolma, che ha sottolineato l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali, risultano già adottate tre Direttive: la 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto alla interpretazione e traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE DEL Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto alla informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. La Direttiva proposta, altresì, prevedendo garanzie speciali per i minori (persone vulnerabili), promuove l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Elementi qualificanti ed innovativi sono costituiti:

- dal riconoscimento del diritto del minore ad essere informato dei diritti come previsto dalla Direttiva 2012/13: diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, diritto di avvalersi di un difensore, diritto ad una valutazione individuale che tenga conto della personalità, della maturità e della situazione economica e sociale del minore, diritto ad un esame medico, diritto alla libertà e, in caso di detenzione, diritto ad un trattamento specifico, diritto alla protezione della vita privata (con conseguente impegno degli stati a prevedere che i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali e che non vengano rese pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore), diritto di presenziare al processo sia del minore che del titolare della potestà genitoriale, diritto al patrocinio spese dello Stato;
 - dalla previsione che gli stati membri provvedano affinché la autorità competente ricorra, ove possibile, a misure alternative alla detenzione (ivi inclusi l'obbligo di evitare contatti
-

con determinate persone e di sottoporsi a trattamento terapeutico ovvero di partecipare a misure educative);

- dalla previsione che gli stati membri provvedano affinché il minore ricercato goda dei diritti tutelati con la Direttiva anche nello Stato membro di esecuzione in cui è arrestato in conformità del mandato di arresto europeo;
- dalla previsione che gli stati membri provvedano affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori ricevano formazione specifica;
- dalla previsione che gli stati membri provvedano affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o da altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva ove ciò risulti non sproporzionato in ragione della complessità del caso, della gravità del reato e dell'entità della pena edittale prevedendo obbligo di registrazione audiovisiva.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, incidendo su settore di competenza concorrente.

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della protezione dei diritti di soggetti vulnerabili quali sono i minori indagati o imputati in procedimenti penali e si giustifica nell'ottica di garantire livelli sufficienti di fiducia reciproca fra gli stati e, quale conseguenza, di garantire altresì il riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto promuove condizioni di garanzia del minore imputato o indagato in procedimenti penali in linea con le garanzie che il sistema interno prevede.

Il progetto non riveste particolare urgenza alla luce della presenza nel diritto interno di norme che consentono livelli di tutela dei minori indagati o imputati in procedimenti penali, salve le osservazioni di cui al successivo punto C "Effetti sull'ordinamento nazionale".

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto tutelano i minori e promuovono il coinvolgimento di adeguate professionalità nella gestione dei procedimenti e dei processi a loro carico

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La tempistica di adozione delle disposizioni di attuazione prevista (ovvero 24 mesi dalla pubblicazione della Direttiva), appare congrua anche in ragione del sostanziale allineamento del diritto interno.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si ritiene che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

1. Effetti sull'ordinamento nazionale

Il DPR 448 del 22 settembre 1988 "approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" ed il relativo decreto di attuazione già citato (D.L. 272/1989) contengono e specifiche disposizioni in linea con i diritti riconosciuti e tutelati dalla proposta di Direttiva.

In particolare, l'art. 7 del DPR 448 citato prevede che l'avviso di garanzia ed il decreto di fissazione dell'udienza vengano notificati a pena di nullità anche ai genitori esercenti la potestà sul minore. Il successivo art.9 impone al pubblico ministero ed al giudice di procedere ad una valutazione della personalità del minore e del contesto socio - familiare di riferimento al fine di adottare i provvedimenti più adatti al suo caso. Quanto alla difesa di ufficio, l'art. 11 prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati predispongano appositi elenchi in cui siano iscritti avvocati con una specifica preparazione a trattare con i minori. L'art. 12 prevede che all'imputato minorenne venga prestata assistenza affettiva e psicologica, in ogni stato e grado del procedimento, da parte dei genitori o di altro adulto indicato dal minore e approvato dall'A.G. In ogni caso il minore avrà

l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o dei servizi di assistenza degli enti locali. Con specifico riferimento alla protezione della vita privata, l'art. 13 del DPR 448 citato vieta la pubblicazione di notizie o immagini che consentano l'identificazione del minore "comunque coinvolto nel procedimento" mentre l'art. 33 prevede in via generale che l'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.

Anche nel sistema giuridico italiano, ai sensi dell'art. 23 del citato D.P.R., la custodia cautelare per i minori d'età rappresenta l'*extrema ratio*, ed è ammessa solo per delitti più gravi (individuati in ragione dei limiti edittali, ovvero attraverso specifico riferimento all'art. 380 c.p.p. "arresto obbligatorio in flagranza", ed infine ove si proceda per il delitto di violenza carnale). E' inoltre incoraggiata l'adozione di sanzioni alternative alla detenzione (ex art. 30 del D.P.R. se vi sia condanna non superiore a due anni il giudice può applicare la semidetenzione o la libertà controllata tenuto conto della personalità, delle esigenze di lavoro o studio del minore).

Quanto alla formazione delle autorità giudiziarie, di contrasto e del personale penitenziario, nel diritto interno, la L. 835/1935 ha previsto l'istituzione del Tribunale per i minorenni e delle Procure per i minori, disciplinando nel dettaglio la composizione dei collegi giudicanti e la formazione degli operatori del settore. In particolare, fanno parte del collegio giudicante oltre a due magistrati togati, due soggetti privati, provenienti dai settori dell'assistenza sociale, della psicologia, della psichiatria, della antropologia criminale, della pedagogia o della biologia (art. 2). Anche le funzioni di Giudice di sorveglianza sono svolte da magistrati provenienti dal Tribunale per i minorenni (art. 7). Si prevede che il minore soggetto a custodia cautelare sia detenuto presso "istituti di osservazione" (art. 8), con il precipuo scopo di esaminare la sua personalità e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idoneo ad assicurarne il riadattamento sociale.

Importanti sono anche le disposizioni del D. Lgs. 272 del 1989 (recante norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 22 settembre 1988 n. 448) nella parte in cui contempla espressamente la formazione dei magistrati (art. 5) e del personale addetto alle sezioni di pg per i minorenni (art. 6).

Si segnalano, in ragione della portata innovativa, le seguenti previsioni:

- l'art. 9 della proposta di direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli interrogatori di minori indagati disposti prima della imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò sia sproporzionato in relazione ai parametri di cui al comma 1 dell'articolo richiamato, prevedendo l'obbligatorietà della registrazione audio visiva nel caso di interrogatorio di minore privato della libertà personale. Il diritto interno prevede obbligatoriamente la registrazione, audio o video, dell'interrogatorio dell'indagato o imputato minore che sia stato privato della libertà personale sempreché non si svolga in udienza (art. 141-bis c.p.p. applicabile al processo minorile in ragione del rinvio operato dall'art. 1 del DPR 448 del 22 settembre 1988);

- l'art 13 della proposta di direttiva prevede che gli stati membri provvedano "affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza". Nel diritto interno, l'attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza a conoscere dei reati commessi da minori degli anni diciotto ed al magistrato di sorveglianza per i minorenni della competenza demandata alla magistratura di sorveglianza (art. 3 DPR 448 del 22 settembre 1988) costituisce norma in linea con l'esigenza comunitaria di garantire diligenza e tempestività nel trattamento dei procedimenti relativi a minori;

- l'art. 16 comma 2 della proposta di direttiva prevede che i minori hanno diritto di partecipare di persona al giudizio. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto e siano stati dichiarati colpevoli, hanno diritto ad accedere ad un nuovo giudizio al quale possano partecipare personalmente e che comporti una nuova valutazione del merito della causa, incluse nuove prove, che possano portare ad un ribaltamento della decisione originaria. La norma si colloca nel contesto della generale questione relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato minore d'età e del suo diritto a partecipare personalmente al processo: essa comporta una necessaria revisione sia delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche, sia, più in generale, del processo in contumacia e del processo nei confronti degli irreperibili.

2. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- //

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- //

D. Altro

- //
-